

**Schema di convenzione per la gestione delle pratiche "bonus gas",  
"bonus energia elettrica", "bonus idrico" a favore dei cittadini residenti  
nel comune di Seriate per il triennio 2021 - 2023**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2021, nella residenza comunale di Seriate,

TRA

Il comune di Seriate, rappresentato dal dr. Stefano Rinaldi, nato a Casazza il 15 gennaio 1968, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Seriate (P. IVA 00384000162), di seguito denominato "Comune", in qualità di dirigente dei servizi alla persona, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. e partita Iva \_\_\_\_\_; iscrizione all'albo CAF con il n. \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, giusta delega del \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Società";

PREMESSO CHE:

- il decreto interministeriale del 28/12/2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, introducendo il bonus elettrico;
- il decreto-legge 29/11/2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28/01/2009, n.2, ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- le deliberazioni attuative ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e loro successive modifiche ed integrazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, hanno definito le modalità applicative per il riconoscimento del bonus elettrico e gas ai clienti domestici svantaggiati;
- la deliberazione 26/09/2013 402/2013/R/com dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha approvato il nuovo testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale - TIBEG, in vigore dal 1° gennaio 2014;
- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha istituito, all'art.3, comma 1, il Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale;
- la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR così come modificata e integrata con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR ha approvato le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per le forniture di acqua agli utenti economicamente disagiati;

VISTO CHE

- L'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati

dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU;

- il predetto CAF, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti;
- In base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i CAF possono avvalersi di Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- (Il predetto CAF, sulla base di apposite convenzioni e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società firmataria la presente Convenzione, di cui ha verificato l'affidabilità e la competenza, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;)
- (La Società firmataria, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del predetto CAF, l'attività di compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e della relativa trasmissione alla Banca dati INPS;)
- (La Società firmataria, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del predetto CAF, tutte le attività che da quest'ultimo le è stata attribuita, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione: pratiche "bonus gas", "bonus energia elettrica", "bonus idrico");)
- Il Comune, ente erogatore delle suddette prestazioni agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi il servizio di elaborazione di tali domande;

Tutto ciò premesso e con riferimento alle scelte espresse in calce alla presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1. Servizi oggetto della convenzione**

1. Il servizio oggetto della convenzione è l'assistenza nella compilazione e relativa sottoscrizione modulo di richiesta, relativo all'accesso alla compensazione per la tariffa sociale agevolata (bonus energia, bonus gas, bonus idrico).

2. Il servizio deve garantire:

- l'assistenza ed informazione preventiva ai cittadini circa i requisiti necessari per richiedere le compensazioni relative all'accesso alla compensazione per la tariffa sociale agevolata (bonus energia, bonus gas, bonus idrico);
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente o non fosse più in corso di validità, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS;
- la verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- la trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati relativi alle richieste compilate.
- il rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche);
- la formale consegna al Comune degli elenchi dei soggetti inseriti;
- l'archiviazione automatica dei dati, in forma cartacea ed elettronica, che dovranno essere messi a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione;

- la predisposizione dell'istruttoria completa e cura della comunicazione con l'utenza relativamente alla concessione della prestazione, anche attraverso l'invio di comunicazioni scritte.

## **Art. 2. Impegni del Comune**

1. Il Comune si impegna a:

- a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni in oggetto del presente accordo e sulle sedi CAF (della Società) operative, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
- b) attivare i necessari adempimenti formali per consentire l'accesso da parte dei CAF convenzionati alle piattaforme INPS e SGATE, presupposti per consentire le prestazioni indicate all'articolo 1;
- c) riconoscere il corrispettivo indicato al successivo art. 5 secondo modalità e scadenze ivi indicate.

## **Art. 3. Impegni della Società**

1. La società si impegna a:

- a) svolgere i servizi oggetto della presente convenzione con le modalità previste dall'art. 1;
- b) mantenere aperta una sede operativa sul territorio del comune di Seriate per un minimo di n. 8 ore settimanali per tutta la durata della presente convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione stessa. La sede dovrà essere chiaramente identificabile dai cittadini attraverso l'apposizione del logo della società. L'elaborazione delle pratiche potrà avvenire anche previo appuntamento;
- c) avvalersi di proprio personale allo scopo adeguatamente formato;
- d) garantire tramite polizza di assicurazione eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui all'art. 1. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'ufficio servizi sociali;
- e) non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente Convenzione.

## **Art. 4. Trattamento dei dati**

1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Regolamento 679/2016/UE sul trattamento dei dati personali in applicazione dell'art. 13, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati

2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

## **Art. 5. Corrispettivo e rapporti finanziari**

1. I servizi oggetto della presente Convenzione vengono resi dalle Società al Comune a titolo oneroso.

2. Il compenso viene definito in euro € 5,00 IVA 22% inclusa (euro 4,10 oltre IVA) per ogni pratica di Bonus Energia Elettrica, Gas e Idrico elaborata trasmessa dal CAF ed acquisita dalla piattaforma SGATE inerente a cittadini residenti nel comune di Seriate.

3. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato, a fronte di presentazione, con cadenza almeno semestrale, di fattura elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e previa verifica della regolarità contributiva attraverso acquisizione del DURC.

4. Al fine di effettuare le dovute verifica sulla residenza, la Società trasmette al Comune prima dell'emissione della fattura l'elenco delle pratiche evase distinto per tipologia.

5. Alla fattura dovrà essere allegato un documento sintetico, riportante il numero delle domande presentate al CAF, distinto per tipologia di pratica.

6. Sarà altresì richiesto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria, il conto corrente dedicato.

#### **Art. 6. Durata**

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale del 31 dicembre.

2. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra i predetti CAF e le Società, nonché della convenzione tra i predetti CAF e l'INPS.

#### **Art. 7. Controversie**

1. Il Foro competente per eventuali controversie relative al presente accordo è il Tribunale di Bergamo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO, lì .....

Comune di Seriate

La Società

Stefano Rinaldi

---

---